

## Il Decreto salva precari

**Il D.L. 25 settembre 2009, n. 134, introduce disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009. La legge di conversione del decreto dovrà intervenire entro il prossimo 24 novembre.**

Il D.L. 25 settembre 2009, n. 134, introduce disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009.

La legge di conversione del decreto dovrà intervenire entro il prossimo 24 novembre.

Il disegno di legge di conversione (A.C. n.2724), in fase di 1<sup>a</sup> lettura alla Camera dei Deputati, è attualmente all'esame delle Commissioni XI- Lavoro e VII- Cultura.

Il provvedimento consta di due soli articoli.

Le disposizioni che riguardano i precari della scuola sono contenute nei quattro commi dell'art. 1. Il comma 1 dell'art. 1 reca una disposizione di carattere generale, che incide su tutto il personale a tempo determinato della scuola.

La previsione integra l'art. 4, L. 3 maggio 1999, n. 124, in materia di supplenze, aggiungendo il comma 14-bis, che stabilisce **l'impossibilità di trasformare i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze** (disciplinati dai commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 4) in contratti a tempo indeterminato e, al contempo, esclude che i contratti a tempo determinato consentano di maturare scatti di anzianità.

La prima parte della disposizione ha natura per lo più rafforzativa, atteso che il reclutamento del personale di ruolo, nel pubblico impiego, deve necessariamente passare per il canale delle procedure selettive - in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 97 della Costituzione - fatte salve le chiamate per le categorie previste dall'art. 35 comma 1, lett. b), e dall'art. 39, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Come indicato esplicitamente dal comma 5 dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo, l'utilizzo di forme di lavoro flessibili, ivi compresi i contratti di lavoro a tempo determinato, non può comunque comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni.

La seconda parte del comma 1 dell'art. 1 mira, invece, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa a corredo del decreto legge, ad escludere che agli insegnanti non di ruolo si applichi l'art. 53, comma 3, L. n. 312 del 1980, che prevede **scatti biennali retributivi per un importo percentuale pari al 2,5%**.

La perdurante vigenza di tale disposizione normativa era stata, peraltro, messa in discussione - nonostante alcuni recenti interventi giurisprudenziali che la hanno invece ritenuta ancora applicabile - in quanto era invalsa la prassi amministrativa di ritenere la previsione contenuta nell'art. 53, comma 3, L. n. 312 del 1980 non più in essere, a seguito della c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego, da ultimo ribadita dal D.Lgs n. 165 del 2001.

Trattandosi di un emolumento non previsto dai contratti collettivi del settore scuola, dalla lettura combinata del comma 3 dell'art. 2 e dell'art. 69, D.Lgs n. 165 del 2001, la previsione

degli scatti biennali non avrebbe più dovuto trovare applicazione per gli insegnanti non di ruolo.

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1 del decreto legge in esame intende, dunque, fare chiarezza sulla materia, specificando che **gli insegnanti non di ruolo non potranno percepire emolumenti non specificatamente previsti dalla contrattazione collettiva**, e legati esclusivamente all'anzianità utile ai fini retributivi, prima della immissione in ruolo.

La relazione illustrativa del decreto legge spiega che tale previsione si è resa necessaria a seguito della sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo del 13 settembre 2007 (causa C-307/05), che ha confermato il **divieto di discriminazione dei lavoratori** a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo determinato, in applicazione dei principi contenuti nella Dir. 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.

La nota prot. n.15563 del 25 settembre 2008 della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca rappresentava che, sulla base delle statuizioni della sentenza della Corte di giustizia "(...) si deduce pertanto che, in materia di anzianità di servizio utile all'attribuzione di aumenti retributivi, una eventuale disparità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo determinato ed a tempo indeterminato si può giustificare solo in presenza di ragioni obiettive, e quindi solo se sussistono valide motivazioni direttamente legate alla natura del rapporto di lavoro precario ed alle regioni per cui di volta in volta si rende necessario fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato."

La relazione illustrativa del D.L. n. 134 del 2009 spiega che il regime specifico delle supplenze nel mondo della scuola è caratterizzato da una disciplina separata e speciale rispetto a quella generale dei contratti a tempo determinato, atteso che i periodi di supplenza riguardano distinti contratti di lavoro e, per questa ragione, il trattamento economico dei supplenti deve essere riferito, per ciascun periodo di supplenza, allo stipendio iniziale del docente in ruolo, non potendosi configurare per il personale non di ruolo alcuna progressione di carriera.

I successivi commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 del decreto legge riguardano, invece, esclusivamente il personale a tempo determinato della scuola titolare di incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico 2008-2009.

In base al comma 2, in deroga alle previsioni contenute nella L. 3 maggio 1999, n. 124 e nelle relative disposizioni di dettaglio, l'amministrazione scolastica assegnerà le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, ai docenti delle graduatorie ad esaurimento ed al personale A.T.A. inserito nelle graduatorie permanenti, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Il tutto a condizione che il suddetto personale non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009/2010 la stessa tipologia di contratto stipulata per l'anno scolastico precedente per carenza di posti disponibili; non sia titolare di un contratto a tempo indeterminato, e non sia collocato a riposo. In attuazione del comma 2 è stato emanato il D.M. 29 settembre 2009, n. 82, che specifica i requisiti dei docenti e del personale A.T.A. aventi titolo all'inclusione negli elenchi a carattere provinciale e sub-provinciale.

Tale decreto, introduce una fattispecie ulteriore rispetto a quelle indicate nel comma 2 dell'art. 2 del decreto legge in esame. Il personale precario dovrà avere ottenuto la nomina

"(...) per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o di posti interi. " [Art. 1, comma 1, ultimo periodo del punto n. 2), D.M. n. 82 del 2009].

Il comma 3 del D.L. n. 134 del 2009 introduce la facoltà per le amministrazioni scolastiche di promuovere, in collaborazione con le regioni, mediante l'utilizzo di risorse regionali a ciò appositamente dedicate, progetti riguardanti attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, della durata di tre, sino ad un massimo di otto mesi, impiegando prioritariamente i lavoratori precari della scuola previsti dal comma 2, a condizione che questi ultimi siano percettori dell'indennità di disoccupazione.

A tali lavoratori potrà essere corrisposta una indennità di partecipazione, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle regioni.

La previsione contenuta nel comma 3 esclude, dunque, che il personale precario individuato al comma 2 possa essere impiegato nei progetti con le regioni, nel caso di ottenimento di incarichi alle condizioni previste dallo stesso comma 2.

L'art. 1 si chiude con una norma (comma 4) che dispone il riconoscimento, al personale indicato nei precedenti commi 2 e 3, del punteggio equivalente ad un anno di servizio ai soli fini del collocamento nelle rispettive graduatorie.

Dalla formulazione della previsione sembra evincersi che la valutazione dell'anno di servizio verrà riconosciuta indipendentemente dalla durata della supplenza o del progetto formativo in collaborazione con le regioni.